Il nuovo delitto. Punibile il riutilizzo dei proventi nascosti al fisco

**Autoriciclaggio da evasione**

Con la previsione del delitto di autoriciclaggio i reati tributari potranno costituire i delitti fonte per la commissione del nuovo delitto.
In base alla nuova norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Dinanzi a reati tributari la possibilità (anche involontaria) di commettere il nuovo delitto è elevata: in molte ipotesi, con la semplice condotta illecita integrante il reato tributario, di fatto, si potrebbe consumare anche l’autoriciclaggio.
E infatti i proventi derivanti da evasione fiscale vengono normalmente trasferiti o impiegati in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, e quindi le condizioni per integrare il nuovo delitto ci sono tutte.

Peraltro, la Cassazione (sezione III penale, n. 43881/2014) ha chiarito che integra il reato di riciclaggio sia qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, sia il mero trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto bancario a un altro diversamente intestato. E ancora (sentenza n. 546/2011), che il riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito. In sostanza, secondo la Suprema Corte, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata.
Va da sé che il contribuente che non dichiara somme incassate per importi tali da integrare la dichiarazione infedele o la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, certamente dovrà trasferire queste somme e quindi il rischio di commettere anche l’autoriciclaggio è obiettivamente elevato.

Per evitare il nuovo delitto dovrebbe, secondo il disposto del nuovo articolo 648 ter 1 del Codice penale, custodire e impiegare i proventi in modo del tutto trasparente: mal si comprende come, in concreto, possa realizzarsi questa circostanza, atteso che già il loro versamento su un conto, secondo la Suprema Corte, rappresenta un ostacolo all’identificazione.
L’espressa esclusione della punibilità di questo nuovo delitto fa chiaramente dedurre che esso può essere commesso anche con riferimento a manifestazioni illecite relative a reato commesso prima dell’entrata in vigore della norma. In altre parole, se in passato (e quindi prima dell’entrata in vigore della nuova norma) un contribuente ha commesso un delitto tributario (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, eccetera), rischia comunque di essere perseguito per autoriciclaggio ove il trasferimento o l’impiego avvenga dopo l’entrata in vigore della norma.

Per quanto riguarda le pene, in caso di autoriciclaggio di somme provenienti da reato tributario queste variano a seconda del tipo di delitto tributario commesso: si rischierà la reclusione da due a otto anni e la multa da 5mila a 25mila euro in tutti i casi in cui il delitto fonte sia la dichiarazione fraudolenta (con o senza fatture false), l’emissione di false fatture e la sottrazione fraudolenta aggravata; si andrà invece incontro alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 2.500 a 12.500 euro qualora il reato fonte sia uno degli altri delitti tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, eccetera).